

REGIONE PIEMONTE BU40 06/10/2022

Avv. Veronica Ascolese - Poggiomarino (Napoli)

**NOTIFICA DISPOSTA DAL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA- SEZ. LAVORO
PROCEDIMENTO RG. 789/2022**

Allegato

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Ascolese
Via Sorrentino 59 - 80040 Poggiomarino (NA)
Celi. 3333732918 - tel Fax 08118769435
Pec: veronica.ascolese@forotorre.it

TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA

- SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC E
CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151
C.P.C.**

PER: GUALANO ANNA nata il 27.10.1974 a San Giovanni Rotondo (FG) (C.F. GLNNNA74R67H926U) rapp.ta e difesa dall' avv. Veronica Ascolese (C.F. SCLVNC79M56G813C), del foro di Torre Annunziata, ed elett.te dom.to presso lo studio legale sito in Poggiomarino, alla via Sorrentino 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081 18769435 ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): veronica.ascolese@forotorre.it;

-ricorrente-

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA NELLA PERSONA DEL MINISTRO *PRO-TEMPORE*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12. -AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA in persona del Dirigente pro tempore;



- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti rapp. ti e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in ROMA pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistenti-

IN FATTO E DIRITTO

-La sig. Gualano, ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024, del personale ATA.

-In tale domanda, ove vige il principio dell'autocertificazione dei titoli posseduti, indicava quale titolo di accesso al profilo di CS la qualifica di “ Operatore dei servizi della Ristorazione- Settore Sala Bar” conseguito presso l'Istituto Paritario “Centro Studi Sannitico” nell' a.s. 2012/2013.

- Con provvedimento del 03.03.2022 prot. 2186 Istituto Comprensivo “Bovio- Cavour” di Alessandria decretava l'esclusione per “mancanza di titolo d'accesso”.

- Con provvedimento 2155 del 02.033.2022 l'Istituto Comprensivo comunicava la risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

-L'istante ha regolarmente conseguito il titolo presso l'Istituto Paritario Professionale “Centro Studi Sannitico” di Durazzano (difatti risulta essere titolare del certificato n. Reg. 1684) nell'anno scolastico 2012/ 2013 **come privatista** il Diploma di Qualifica Professionale di “**Operatore dei servizi di Sala Bar**” (doc. 1) sostenendo una doppia prova di valutazione, come da verbale e Registro degli scrutini ove si legge chiaramente che la ricorrente ha avuto accesso alla sessione di esame di qualifica nell'anno scolastico



2012/2013 come “Candidato esterno” e superato le valutazioni con votazioni piene.

-Si precisa che per mero errore materiale veniva riportato il cognome GALANO in luogo di GUALANO.

La certificazione prodotta, a firma del Coordinatore delle Attività Didattiche del Centro Studi Sannitico, attesta che la ricorrente ha conseguito nell’a.s. 2012/2013 il “Diploma di Qualifica (triennale) di Operatore dei Servizi della Ristorazione Sala Bar”. A tale certificazione va riconosciuto il valore di prova legale in quanto atto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale. Nell’attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l’abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell’istruzione paritaria. Pertanto, le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria ha il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell’art 2700 c.c., fanno “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

L’Istituto Sannitico di Durazzano (BN) era paritario nell’a.s. 2012/2012 difatti la sentenza di Consiglio di Stato n. 05211/2015 accoglieva il ricorso del Centro Studi Sannitico avverso la sentenza del TAR Campania n. 3168/14 e, conseguentemente, venivano dichiarati illegittimi i decreti emessi dall’Uff. Scol. Regionale Campania (nn. 2/DS2 e 3/DS2 del 17.07.2012) di rigetto del richiesto riconoscimento di



paritarietà per l'Istituto Tecnico - Settore Economico e l'Istituto Professionale -

Settore Servizi per l'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera

In conseguenza della sentenza di cui al punto che precede, l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, in data 11.1.16 con protocollo n. AOODRCA/360/U, emanava un decreto in cui statuiva che l'Istituto Professionale - settore Servizi per l'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera era riconosciuto, ai sensi della legge n. 62 del 10.3.2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a. s. 2012-2013.

Tant'è che viene anche annoverato nell'elenco delle scuole paritarie della Regione Campania. (allegato)

La infondatezza dei motivi che hanno portato all'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di terza fascia e di prima fascia basata detta esclusione su un grave errore di fatto nel non aver considerato che in base alla sent. Consiglio di Stato n. 05211/2015 del 16.11.2015 il Centro Studi Sannitico fosse, a tutti gli effetti di legge, scuola paritaria dall' a. s. 2012/2013 e, perciò, abilitata *ex lege* ad emanare titoli idonei e, quindi, legittimi. Detta sentenza, inoltre, era stata ottemperata dalla P.A con Decreto prot. AOODRCA/360/U l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione regionale -

Valido e legittimo, quindi, era il titolo dalla ricorrente;

Tanto premesso è interesse del ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere l'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia **2021/23** delle 30 istituzioni scolastiche previa eventuale disapplicazione del decreto di depennamento nonché l'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali.

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E 7 DEL DM 50/2021. VALIDITÀ' DEL TITOLO DI ACCESSO POSSEDUTO.

Riepilogando brevemente la ricorrente presentava domanda di inserimento nella



graduatoria di circolo di 3 fascia per il Personale ATA per il triennio 2021-2023 e domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti.

Dalla prima veniva esclusa per mancanza di idoneo titolo di accesso, dalle seconde per il mancato possesso del requisito fondamentale previsto dall'art. 1 punti 3 del bando.

Il MIUR, ritenute asseritamente inaffidabili le certificazioni prodotte dall'istante, ha emesso decreti di esclusione per tutti i profili e le graduatorie di riferimento, statuendo la conseguente decadenza dalle medesime nonché la decadenza del lavoratore dalla graduatoria di Istituto di 3a fascia relativa a tutti i profili nei quali risultava inserito,

Letti gli atti è tuttavia evidente che i provvedimenti di esclusione sono, per quanto si dirà, oltreché affetti da evidente carenza istruttoria e compiuta motivazione, illegali, ingiusti e illegittimi e vanno pertanto immediatamente sospesi e/o revocato.

A leggere i documenti e gli atti ad esso presupposti, infatti, il depennamento dalle graduatorie deriverebbe da presunto disconoscimento d'ufficio, per improvvisa pretesa mancanza di prova, della titolarità di diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri sala - bar, conseguito dall'interessato nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Durazzano

In ogni caso il depennamento è illegittimo.

Come ampiamente illustrato l'Istituto l'Istituto Sannitico di Durazzano (BN) era paritario nell'a.s. 2012/2012 difatti la sentenza di Consiglio di Stato n. 05211/2015 accoglieva il ricorso del Centro Studi Sannitico avverso la sentenza del TAR Campania n. 3168/14 e, conseguentemente, venivano dichiarati illegittimi i decreti emessi dall'Uff. Scol. Regionale Campania (nn. 2/DS2 e 3/DS2 del 17.07.2012) di rigetto del richiesto riconoscimento di paritarietà per l'Istituto Tecnico - Settore Economico e l'Istituto Professionale - Settore Servizi per l'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera.

Quindi non si capisce per quale motivo, l'Amministrazione voglia disapplicare quanto



stabilito dal Consiglio di Stato e quanto decretato con provvedimento prot.

AOODRCA/3360/U dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA dell' 11 gennaio 2016 (allegato)

SUL PERICULUM IN MORA

Dal comportamento arbitrario e illegittimo da parte dell'Amministrazione resistente, rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede lesa il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico.

Si tratta delle lesioni ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, a parere della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. La ricorrente vede pregiudicato il suo diritto all'assunzione per il corrente anno scolastico, pregiudizio destinato a protrarsi per tutta la durata del triennio 21/23.

Tale pregiudizio determina una perdita di "*chance*" non riparabile per equivalente.

Per quanto riguarda il *periculum in mora* si osserva come nel tempo per la celebrazione del giudizio ordinario il ricorrente, effettivamente rischia di veder pregiudicato il suo diritto all'assunzione per il corrente anno scolastico.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato del ricorrente (*fumus bonis iuris*), e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe inutile a causa del fatto che il diritto



soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

Previo annullamento/eventuale disapplicazione dei provvedimenti richiamati in premessa,

Dichiarare illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro;

NEL MERITO

Previo annullamento/eventuale disapplicazione dei provvedimenti richiamati in premessa,

- 1) Dichiarare illegittimo i decreti di depennamento e risoluzione anticipata emessi dall' Istituto Comprensivo "Bovio- Cavour" di Alessandria e ordinare il reinserimento della Sig. Gualano nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia Ata per il triennio **2021/2023**, dichiarare la validità del titolo dichiarato conseguito presso il Centro Studi Sannitico.
- 2) Disporre l'immediato reinserimento nelle graduatorie d' Istituto III fascia con il riconoscimento del servizio prestato e il relativo punteggio e le mensilità che avrebbe avuto diritto fino alla scadenza del contratto o a quanto l'on. Giudicante riterrà di giustizia.
- 3) Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % IVA e C.P.A in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

*A*A*A*A*A*



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato di valore indeterminabile e la ricorrente si trova nelle condizioni economiche per l'esenzione del versamento del contributo unificato.



SI PRODUCE:

- 1) Decreto di depennamento III fascia
- 2) Certificato di qualifica
- 3) Estratto registri
- 4) Provvedimento Ufficio Scolastico Regionale
- 5) Precedenti giurisprudenziali





TRIBUNALE di ALESSANDRIA
Sezione Lavoro

UDIENZA DEL 20/09/2022

Alle ore **9:59**, sono comparsi:

-l'Avv. Anna Maria Ferrero, per l'Avv. Ascolese, per il ricorrente;

-nessuno compare per il Ministero;

-è presente la dott.ssa Lorena Ponassi, addetto all'UPP;

L'Avv. Ferrero insiste per la notifica ex art. 151 c.p.c. e fa presente che è in corso la notifica per pubblici proclami.

L'Avv. Ferrero fa presente che se fosse autorizzata la pubblicazione in gazzetta ufficiale sarebbe troppo onerosa per la ricorrente.

Il Giudice

Ribadita l'ordinanza in data 9/8/2022 e preso atto che è stata richiesta dalla parte al Presidente del Tribunale autorizzazione a dar corso alla notificazione ai sensi dell'art. 150 cpc, rinvia all'udienza 2/11/2022 ore 10:30, in attesa del perfezionamento della suddetta notificazione.

Il Giudice
Stefano Moltrasio



N. R.G. 789/2022



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro,
letto il ricorso introduttivo,

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno **24 gennaio 2023 ore 11,30** alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, tutte le difese nonché l'indicazione dei mezzi di prova;

letto il contestuale ricorso cautelare;

F I S S A

per la comparizione delle parti l'udienza **8 agosto 2022 ore 10,00**;
assegna termine per la notificazione, ai fini del procedimento cautelare, del ricorso e del presente decreto, sino al 29 luglio 2022;

NON AUTORIZZA

la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc, non essendo esplicitate le ragioni circa la necessità di ricorrere a tale forma di notificazione e segnalando sin d'ora che, nel caso di pluralità di controinteressati la notificazione andrà eseguita, per la regolare integrità del contraddittorio, eventualmente con le forme previste dall'art. 150 cpc, laddove siano ricorrenti le ipotesi previste in detta norma.

Si comunichi a parte ricorrente.

Alessandria, 19/07/2022.

Il GdL
Stefano Moltrasio





TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

IL PRESIDENTE

Vista l'istanza depositata nell'interesse di Gualano Anna ;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 150 c.p.c.

AUTORIZZA

la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. del
procedimento iscritto il 5.7.2022 sul ruolo civile di questo Tribunale al
numero R.G. 789/2022 mediante pubblicazione per estratto nel
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte oltre che con le modalità
prescritte dall'art. 150 3° comma c.p.c..

Alessandria, 22.9.2022

IL PRESIDENTE
dott. Antonio Marozzo

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Depositato in Cancelleria

del 22/09/2022

IL FUNZIONARIO GREGARIO
Dott.ssa BRENCIO ELISABETTA

